

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

## XLI.

## TORNATA DEL 14 APRILE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

**SOMMARIO** — *Seguito della discussione per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Emendamento del Senatore Maggiorani all'articolo 329 combattuto dal Commissario Regio — Replica del Senatore Maggiorani — Considerazioni del Relatore, del Commissario Regio e del Ministro — Schiarimenti del Senatore Maggiorani cui risponde il Ministro — Appunti del Senatore Vitelleschi cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Vitelleschi e controreplica del Ministro — Approvazione dell'articolo 329 — Emendamento del Senatore Maggiorani all'articolo 330 — Considerazioni dei Senatori Pescatore e Maggiorani e del Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro dell'emendamento — Approvazione dell'articolo in unione al § 2 proposto dalla Commissione e del successivo articolo 331 — Considerazioni e proposte del Ministro di Grazia e Giustizia all'articolo 332 — Osservazione del Senatore Pescatore cui risponde il Ministro — Nuova formula e approvazione dell'articolo 332 concordato del Ministro e della Commissione — Proposta d'aggiunta del Senatore Pontaleoni all'articolo 333 accettata — Approvazione dell'articolo modificato — Varianti proposte dal Senatore Tecchio all'articolo 334 respinte — Approvazione dell'articolo — Parole del Senatore De Filippo a sostegno delle modificazioni proposte all'articolo 335, cui risponde il Commissario Regio — Proposta del Relatore di rinvio dell'articolo alla Commissione, approvata — Dichiarazioni del Commissario Regio e del Senatore De Filippo — Osservazione del Senatore Pescatore — Approvazione dell'articolo 336 — Modificazione proposta dal Senatore Pescatore al § 2 dell'articolo 337, approvata — Approvazione dell'articolo modificato e del 338 — Mozione del Senatore Lauzi appoggiata dal Ministro, approvata — Emendamenti proposti dal Senatore Tecchio all'articolo 339, respinti — Approvazione dell'articolo — Emendamenti e varianti proposti dal Senatore Tecchio all'articolo 340, combattuti dal Relatore, respinti — Variante del Senatore Pescatore al § 2, accettata — Approvazione dell'articolo modificato — Reiezione degli emendamenti proposti dal Senatore Tecchio all'articolo 341 — Approvazione dell'articolo, e dei successivi 342, 343, 344 e del 345 coll'aggiunta del § 2 proposto dalla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Commissario Regio e più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di

legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Il Senato sa che si è deliberato di discutere segretamente il Titolo XI dello stesso Codice.

Interrogo il signor Relatore ed il Commissario Regio se si sono messi d'accordo sopra questo Titolo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non essendo intervenuto nel suo seno alcun rappresentante del Governo, la Commissione non ha potuto prendere in proposito alcuna deliberazione.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

Senatore CHIESI. Siccome si tratta di una seduta segreta, io credo che Commissione e Governo potranno intendersi oggi stesso qui in seduta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io credo che il signor Ministro fosse intervenuto nella Commissione. Ciò non essendo, si potrebbe mandare ad avvertirlo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Per dire la verità, il signor Ministro aveva detto che sarebbe intervenuto nella Commissione tra le 2 1/2 e le 3. Ora sono le 3 1/4; l'ora pertanto è passata.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io propongo che si vada avanti fino a che venga in campo qualche emendamento su cui non si possa deliberare senza la presenza del signor Ministro.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta dell'onorevole Senatore Pescatore, la quale consiste in ciò: che si proceda alla discussione del Titolo XI, salvo poi a sospendere la deliberazione sopra quegli emendamenti sui quali si desidera il parere del signor Ministro.

(*Entra nell'aula l'onor. Ministro di Grazia e Giustizia.*)

Essendo sopraggiunto il signor Ministro di Grazia e Giustizia, non è più il caso di mettere in deliberazione la proposta dell'onorevole Pescatore, e si può procedere senz'altro alla discussione degli articoli che compongono il Titolo XI.

Se ne dà lettura:

## TITOLO XI.

DEI REATI CONTRO IL BUON COSTUME  
E CONTRO L'ORDINE DELLE FAMIGLIE

### CAPO I.

*Dello stupro violento e dell'oltraggio al pudore.*

Art. 329.

« § 1. È colpevole di stupro violento chi con violenze o minacce costringe una persona dello stesso o dell'altro sesso a congiunzione carnale.

» § 2. Il colpevole di stupro violento è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. »

A questo articolo l'onorevole signor Ministro Guardasigilli comincia dal sostituire alle parole: *dello stesso o dell'altro sesso*, le seguenti: *dell'uno o dell'altro sesso*.

Viene dopo l'emendamento dell'onorevole Senatore Maggiorani, il quale non si riferisce soltanto a quest'art. 329, ma ben anche agli articoli 330 e 331.

Esso è così concepito:

« § 1. È reo di stupro qualificato chi con violenza, minacce, od insidie di qualsivoglia specie, conosce carnalmente una donna senza il suo assenso.

» § 2. Il reo di stupro qualificato è punito con la reclusione da 5 a 10 anni; e la pena aumenta di un grado se la donna non aveva compiuti 15 anni. »

Accetta la Commissione questo emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta, perchè crede che nel modo in cui è concepito l'articolo 329 si provveda sufficientemente a tutelare la giustizia, tanto più che la latitudine della pena lascia al giudice il modo di applicarla alla diversa indole dei reati.

PRESIDENTE. Il Governo lo accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non lo accetta per le stesse ragioni espresse dall'onorevole Relatore della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Maggiorani insiste nella sua proposta?

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io non saprei che aggiungere a quanto esposi negli emendamenti stampati. A me sembrava che fosse più conveniente di separare i due reati riuniti dal nuovo Codice in questo Capo, e la cui fusione apparisce già un po' difettosa in questo primo articolo, ove la definizione non comprende tutto il definito dacchè la natura di uno dei reati non si riferisce solo al sesso, ma al *luogo* ed ai modi. Mi pareva più espediente di trattare a parte i due reati, perchè mi appaiono di-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

versi nella qualità e nella quantità, l'uno non costituendo che l'abuso di una tendenza, anzi di un bisogno naturale che talora diviene irresistibile, l'altro essendo un perversimento del senso che non ha scusa. Il secondo offende il senso morale in un modo e ad un grado diverso dal primo, e il vederli così affasciati fa cattiva impressione. Oltre a ciò, nell'ordine dell'economia sociale le conseguenze ne sono pure diverse. Mi appoggiavo anche all'autorità dei migliori Codici moderni, fra i quali il germanico che divide completamente l'atto carnale, compito su di una donna senza il di lei assenso, dagli atti contro natura. Il Codice sardo aveva fatto lo stesso, e lo stesso pure si fa in tutti i Trattati di medicina legale; tanto più che la commissione del reato contro natura è in condizione diversa dallo stupro naturale: imperocchè, per note ragioni anatomiche, nell'uomo adulto, sano e vigoroso la violenza fisica non può conseguire il pieno intento mentre lo può nella donna.

Finalmente parevami che questa miscela dei due reati turbasse alquanto l'armonia del capitolo, ove predomina la considerazione dello stupro naturale, sì che l'altro reato rimanga talora nell'oscurità.

Ma poichè la mia proposta non è stata accolta dall'onorevole Commissione e dall'onorevole Ministro, mi pare che sia uno sciupar tempo ad insistervi.

Dirò poi qualche cosa riguardo al comma sull'età.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Maggiorani vorrebbe anzitutto mutare la denominazione del reato, sostituire cioè la parola: *qualificato* alla parola: *violento*.

Il Governo crede che l'addiettivo *violento*, il quale è usato nel Codice vigente e nella maggior parte degli altri Codici, sia a preferirsi, perchè meglio esprime il concetto del legislatore ed il carattere del reato.

Egli osservò che in parecchi dei casi contemplati in questo Capo lo stupro non si commette colla violenza, ed in altri non potrebbe neppure commettersi con questo mezzo; fra

questi accenna lo stupro sopra altra persona del medesimo sesso.

Io mi limiterò ad osservargli su questo proposito che quando si parla di violenza, si accenna non solo alla fisica, ma ancora alla morale, ossia a quella che si pratica colle minacce delle quali si fa espressa menzione nell'articolo 329. E l'onorevole Senatore Maggiorani vorrà concedere che l'uomo il quale, pur potendo fisicamente impedire un'azione, la lascia compiere perchè atterrito da una minaccia, soffre in realtà la più grave e dolorosa delle violenze.

Che se nello stesso Capo e segnatamente nell'art. 330 si puniscono i stupri, per commettere i quali il reo non ha propriamente dovuto ricorrere a violenza nè fisica nè morale, è agevole l'osservare, che in simili casi non si dichiara altrimenti che lo stesso sia violento, ma lo si considera come tale; se la persona di cui si abusa, per tenera età, o per infermità di mente o di corpo non è in grado di conoscere la gravità dell'oltraggio e di resistervi, la violenza è presunta, perchè non vi ha capacità di consentire e si ritiene giustamente che se questa capacità fosse esistita, il reato non si sarebbe potuto commettere, che colla violenza.

L'onorevole Senatore Maggiorani ha detto che bene spesso lo stupro si commette anche colle insidie, e vorrebbe aggiungere queste parole nell'articolo 229; rispondo che delle insidie si fa pur cenno nel N. 2 del successivo art. 230, ove si parla in genere degli artifici adoperati dal reo, e siccome questi escludono il consenso della vittima, e fanno quindi presumere la violenza, così era naturale che si menzionassero nell'articolo dove si contempla lo stupro considerato come violento. Prego perciò il Senato di non voler accogliere il proposto emendamento.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Sulla denominazione di *qualificato* non ho insistito, e non insisto, quantunque mi sembrava più logica, e sia una espressione perfettamente legale, perchè in molti Codici si parla di stupro qualificato quando vi è una qualità che aggrava il reato.

Certamente non potrei chiamare violento uno

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

stupro del tutore sulla pupilla, quando questa sia la prima ad innamorarsi e a mettere in opera i suoi vezzi, e quindi esista perfetto accordo fra loro e perfettissimo consenso da parte della donna. Qui non è violenza nè fisica, nè morale; vi è solo una *qualità* giuridica da parte dello stupratore, per cui la legge lo rende giustamente responsabile di una *impudicizia*, che in altra persona non costituirebbe un reato.

Nè mi appaga l'opporsi che lo stupro *qualificato* supporrebbe il *semplice*. Questo difatti era registrato nei Codici antecedenti: che se ora fortunatamente ne fu cancellato, il parlar solo di stupro *qualificato* servirebbe appunto a segnalare il progresso della legge penale.

Ma io non prolungherò ulteriormente una semplice questione di parole, e sono persuaso che il legislatore, ove il voglia, possa a suo libito accordare ad un epiteto, qual è, p. es., il *violento*, un significato più largo che non lo abbia nel comune linguaggio. Perciò non insisto sul *qualificato*; ma vorrei pregare l'onorevole signor Ministro e l'onorevole Commissione a fare miglior viso alla proposta separazione dei due crimini per quelle ragioni che rammentai da principio, e contro le quali non ho udito risposte che dissipassero ogni mia dubbio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io osservo che quando l'onorevole Maggiorani voglia ben fissare l'elemento principale dello stupro, quale è considerato nel progetto, vedrà che tutti i suoi ragionamenti cadono.

La legge nel reato di stupro si occupa principalmente della libertà delle persone; ed è la libertà delle persone che è offesa da questa specie di reati. Vi è insita pure l'immoralità ma il carattere suo principale è l'offesa alla libertà.

Ammesso questo principio, è naturale che quante volte la persona o per l'età, o per le condizioni che sono accennate nell'articolo 330, non sia in istato nè di resistere, nè di comprendere l'importanza del fatto che si vuol consumare su di lei, il fatto stesso si consideri come una violenza. Ma poichè si desume da questo criterio il concetto del reato non ci può essere più distinzione da caso a caso. Che lo stupro sia commesso sopra la persona di un maschio, o che sia commesso sulla persona di una femmina, ha sempre la stessa natura.

Dov'è lo stupro semplice, dove il qualificato? Quando si verifica questa forma della violazione della libertà personale, che consiste appunto nella violenza usata per soddisfare la libidine, o nell'abuso della inesperienza della fanciulla, o del fanciullo, o della persona che si trova affetta da uno stato morboso naturale o artificiale; quando sono chiarite queste circostanze ci è l'atto dello stupro, e non ci è luogo a distinguere per ragione del sesso a cui appartiene la vittima; non ci è luogo a distinguere fra uno stupro qualificato, ed uno che non sia tale.

Lo stupro suppone necessariamente la violenza: se non c'è violenza, o materiale, o morale, non c'è stupro.

E si parificano alla violenza tutte quelle circostanze che possono tenerne luogo quanto agli effetti, vale a dire le circostanze che fanno conoscere che la persona, sulla quale fu consumato l'atto dello stupro, non era capace nè di discernerne l'importanza e le conseguenze, nè di evitarle, e l'anche conoscendole, non era capace di resistenza per infermità di corpo.

Ecco il vero concetto dello stupro; sempre collegato alla violenza; il che fa scomparire la figura dello stupro non qualificato.

Ciò dovrà persuadere anche l'onorevole Maggiorani che non regge neppure la sua ipotesi dell'insidia. Cos'è infatti questa insidia? È quella che è preveduta, come bene osservava l'onorevole Commissario Regio nel N. 2 dell'articolo 330, vale a dire quello artificio usato per mettere la vittima nella impossibilità di resistere, di cui ho parlato fin'ora io pure?

L'insidia si confonde in tal caso con la violenza. O forse suppone l'onorevole Maggiorani, ciò che può avvenire benissimo, che cioè taluno sorprenda una fanciulla o con promesse di matrimonio o con altre blandizie, e ne abusi? Ma in questa ipotesi l'insidia si identifica con la seduzione; e più non è il caso dello stupro punibile, perchè non vi ricorre la violenza nè l'attentato alla libertà; avendo la persona rimasta sedotta accondisceso all'azione dello stupro.

Il fatto potrà fornire argomento per un'azione di risarcimento di danni in sede civile, non essere materia di repressione penale.

Io quindi ripeto anche a nome della Commissione cui rappresento che persisto nel man-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

tenere il testo ministeriale e non accetto veruna modificazione.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Commissario Regio.

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. L'onorevole Relatore mi ha prevenuto nella risposta che intendeva di fare all'onorevole **Maggiorani**, il quale persistendo nel sostenere che sia più esatto designare il reato col titolo di stupro qualificato, disse che con questa denominazione si indicano le circostanze aggravanti che accompagnano il reato medesimo.

Questa osservazione reggerebbe se lo stupro non accompagnato dalle circostanze menzionate nel Capo in discussione, se cioè anche lo stupro semplice fosse un reato; in allora si verificherebbe ciò che avviene per esempio nel furto, il quale è sempre un reato, e si distingue in semplice e qualificato, secondo che è, o non, accompagnato da circostanze aggravanti; ma non essendo la violenza una circostanza che aggravi lo stupro, e costituendo invece l'elemento essenziale del reato medesimo, sembrami evidente la maggiore esattezza del titolo adoperato nel progetto, di *stupro violento*.

Senatore **MAGGIORANI**. Domando la parola, se mi è permesso parlare la terza volta.

Io non aveva insistito sulla parola « qualificato »; ho insistito sulla separazione delle due specie di reato, ed a questo non rispose né l'uno né l'altro di questi Signori, né il Regio Commissario, né il Relatore.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io crederei che abbiano sufficientemente risposto all'onorevole **Maggiorani** tanto il Commissario Regio che il Relatore della Commissione; tuttavia, siccome egli crede che non sia ancora chiarito un punto della sua proposta, così, anche a questo riguardo, io mi farò a dare qualche spiegazione all'onorevole Senatore **Maggiorani**.

Per quali motivi desidera l'onorevole **Maggiorani** che si contemplino in due distinte disposizioni i due modi diversi, con cui il reato di stupro violento può essere commesso? Egli osserva, nella spiegazione stampata, aggiunta alla sua proposta, che fisicamente e moralmente sono diversi i due modi di commettere il reato secondo la diversità dei sessi che vi possono concorrere.

Sia pur vero ciò che sostiene l'onorevole

Senatore **Maggiorani**; ma è pur certissimo che il paragrafo primo di quest'art. 329, con una locuzione concisa, preferibile sempre in questa materia, contempla le diverse specie del reato di stupro, e le definisce in modo preciso.

Se vi è differenza di gravità tra le diverse specie, a che conseguenza essa ci deve condurre? A stabilire un diverso grado di pena che corrisponda al vario grado di gravità del reato.

Or bene, negli articoli successivi l'onorevole Senatore avrà osservato che si dispone appunto che si debba punire più gravemente quelle maniere di commettere il reato che l'onorevole **Maggiorani** riconosce più gravi, come ammettono concordemente tanto la Commissione che il Governo. Forse l'aggravamento che stabilisce l'articolo 332, e che consiste nel fare obbligo al Giudice di non applicare nei casi più gravi la pena ordinaria nel grado minimo, non è sufficiente; e io credo che essa possa essere aggravata più severamente; ma, su questo punto, potremo di leggieri intenderci, allorché tratteremo dell'art. 332.

Ammissa questa distinzione essenziale intorno alla punizione delle varie forme dello stesso reato, quale ragione rimane per allargare, direi, il discorso su questa materia, per moltiplicar gli articoli intorno al medesimo argomento, quando noi possiamo comprendere in una sola disposizione i modi diversi di consumazione del turpissimo reato?

Se in ogni materia legislativa la brevità è un bel pregio, lo è particolarmente in quella di che trattiamo, purché la brevità non pregiudichi l'esattezza. Ora, io credo che il modo con cui questa materia è formulata nel progetto, sia esatto e giusto; esatto quanto alla definizione del reato, giusto quanto alla misura della pena, dato l'aggravamento che ho acconsentito d'introdurre nell'art. 332.

Ma l'onorevole Senatore **Maggiorani** ci accusa quasi di commettere uno stupro di lingua per punire uno stupro carnale. Voi fate violenza, egli dice, al senso naturale della parola; voi chiamate violenza nella vostra definizione ciò che non è violenza. Io non sono giunto a intendere in che consista veramente questa violenza che egli crede che si faccia al senso naturale delle parole. Noi chiamiamo violento lo stupro, quando concorre la violenza, la quale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

è in questo reato dai giuristi distinta in due specie, cioè in violenza reale ed in violenza presunta. È reale quando effettivamente essa è commessa con atti di violenza o con minacce, lo che dice l'articolo 329 parlando del fatto commesso *con violenze o minacce*. Ma vi sono casi in cui la legge non esige nè crede necessaria la prova per accertare che vi sia intervenuta violenza o minaccia. Nelle circostanze stesse del fatto la legge presume talvolta la violenza, presume la minaccia, perchè trova nella vittima la impossibilità del consentimento, e ciò appunto si verifica nei casi contemplati nell'articolo 330. Così allorché si tratta di una persona non ancora dodicenne la legge la ritiene impotente a resistere, e perciò la reputa sempre vittima coatta di chi in qualunque modo attentava turpemente alla sua persona. In altri termini, la legge in questi casi con grande ragione presume la violenza a danno di chi è incapace di qualunque consentimento come di qualunque difesa.

È questa violenza è con pari ragione presunta dal legislatore, quando il fatto sia commesso contro una persona infelicissima, la quale per malattia di mente o di corpo non essendo conscia di sè stessa, può andar soggetta passivamente a qualunque nefandità, e non si può supporre che abbia acconsentito come non ha potuto schermirsi. Infine il legislatore presume pure con giusta ragione che sia violento il fatto, quando si siano adoperati degli artifizii per ridurre la vittima all'impotenza di resistere, come se sia stata ubbriacata, se le sia stata data una bevanda qualunque la quale le abbia tolti i sensi, e quindi ogni potenza di sottrarsi all'attentato nefando.

Vede dunque l'onorevole Senatore Maggiorani che la legge nel definire questo reato rispetta il senso naturale delle parole, rispetta la logica dei fatti. Diciamo violento lo stupro quando abbiamo la violenza materiale o la violenza che per certe speciali ragioni è dal legislatore presunta.

Io non aggiungerò più nulla relativamente al mezzo dell'insidia, accennata dall'onorevole Maggiorani, che è un caso già contemplato espressamente dalla legge.

Egli ha recato l'esempio di una fanciulla d'11 anni che con blandizie sia stata stuprata. In questo caso, l'articolo 330 dispone che per

la tenera età dell'innocente vittima, si deve presumere essere stato violento lo stupro; il voto dell'onorevole Senatore è dunque pienamente soddisfatto dalla previdenza pietosa della legge.

L'onorevole Maggiorani ha osservato altresì che alcune disposizioni di questo Titolo non si trovano in perfetta armonia con la definizione dell'articolo 329. Egli non ha indicato nessuna di queste disposizioni dissonanti, a suo avviso; quando lo faccia, le esamineremo qui senza andar oltre, perchè ci riuscirebbe troppo doloroso di votare l'articolo 329 e di doverci poi pentire per rivelazioni postume di averlo approvato. Ma spero che l'onorevole Maggiorani in questa sua impresa non sia per riuscire. Ad ogni modo, se crede di indicare sino da ora qualche dissonanza, qualche incoerenza che potesse esistere fra il primo articolo di questo Capo e le disposizioni che succedono, intenderemo le sue spiegazioni, le esamineremo, e ove occorra, accetteremo quelle modificazioni, di cui egli fosse per dimostrarne la necessità.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che questa è la quarta volta che ella parla, e non posso darle la parola se non per una dichiarazione.

Senatore MAGGIORANI. Lo stesso signor Ministro mi ha invitato ad indicare i casi che ho accennati, di poca armonia nelle disposizioni di questo Capo del Titolo XI.

Il Codice aggrava la mano sullo stupro maschile all'art. 332, ma non fa motto della pederastia nel sesso diverso, che nello spirito della legge dovrebbe esser punita con maggior severità. Vegga l'onorevole signor Ministro che io aveva qualche motivo di asserire che non vi era completa armonia fra gli articoli di questo Capo.

E lo stupro femminile per *anum*?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Diremo contro natura, in un modo generico che abbraccia tutti i casi.

Senatore MAGGIORANI. Così nell'articolo 336 si dice:

« Il colpevole dello stupro violento o di violento oltraggio al pudore non soggiace a pena per lo stupro e per l'oltraggio se, prima che sia pronunciata la condanna, contrae matrimonio con la persona stuprata od oltraggiata.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

In tal caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno preso parte al reato. »

Come quest'articolo può armonizzare coll'articolo 329 che è nei seguenti termini:

« § 1. È colpevole di stupro violento chi con violenze o minacce, costringe una persona dello stesso o dell'altro sesso a congiunzione carnale? »

È troppo evidente che la espiazione a cui si accenna in questo articolo non può estendersi a tutti i casi, ma ciò non toglie, per quel che a me ne apparisce, che questo distacco fra la definizione generale e le applicazioni non alteri alquanto nel capitolo in questione quella euritmia che pure risplende nelle altre parti del Codice.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io aveva preveduto che l'onorevole Maggiorani non sarebbe riuscito nella sua impresa; e che ben mi opponessi, credo non mi sarà difficile il dimostrarlo.

E in vero l'onorevole Senatore trova la prima incoerenza nell'articolo 332. A questo proposito mi pare sia già stato dichiarato che ad alcune meno caste espressioni ivi usate, il Governo intenderebbe sostituirne altre più esatte e più castigate che contemplino la più trista forma dello stupro nelle due specie, cioè lo stupro contro natura commesso tanto tra persone dello stesso sesso, quanto tra persone di sesso diverso.

Quanto poi all'articolo 336 che pure fu accusato d'incoerenza coll'art. 329, la risposta è ancora più facile. L'onorevole Senatore Maggiorani osserva che la disposizione per cui il matrimonio sana lo stupro, non si può naturalmente applicare al caso dello stupro avvenuto fra persone dello stesso sesso che pure è compreso nell'art. 329.

L'onorevole Senatore Maggiorani avrebbe ragione quando l'art. 336 dicesse che la sua disposizione si deve applicare a tutti i casi contemplati nell'art. 329; ma ciò non dice e non può dire quell'articolo.

Io ricorderò all'onorevole Senatore Maggiorani ciò che sogliono insegnare i giuristi, che nell'applicazione delle leggi bisogna *referre singula singulis*. Bisogna adunque riferire la disposizione dell'articolo 336 a quei casi in cui l'ipo-

tesi in esso espressa si può verificare: se il legislatore si preoccupa nell'articolo anzidetto del caso in cui tra lo stupratore e la vittima possa avvenire matrimonio, non si può certamente quell'art. riferire a un caso impossibile, cioè al caso in cui il matrimonio non possa avvenire. L'art. 336 ne' suoi termini è perfettamente esatto; esso riceve la sua applicazione in quei casi dell'art. 329, in cui tale applicazione è possibile, cioè quando un matrimonio può avere ed in realtà ebbe luogo.

Se l'onorevole Senatore Maggiorani non sa trovare altri appunti da muovere all'art. 329, mi permetta di dirgli che la sua accusa ne forma la chiara apologia.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io voleva richiamare l'attenzione del Senato sopra tutto l'insieme di questo Titolo, e particolarmente sopra certe forme con le quali i soggetti vi sono espressi, e la misura con la quale sono applicate le pene.

Io non intendo portare qui un giudizio sopra il linguaggio giuridico che vi è usato, ma nel fondo del linguaggio giuridico ci deve essere contenuta con fedeltà l'espressione del senso morale del soggetto che si tratta, altrimenti il linguaggio giuridico non avrebbe significazione.

Ora, il senso complessivo che emerge da tutto questo Titolo, e particolarmente da questo primo articolo, ha un che di cinico che parmi si dovrebbe eliminare dalla trattazione di materie così delicate.

So bene che il Codice penale non è un trattato di morale, almeno un trattato morale teoretico; deve però esserne l'applicazione e l'espressione pratica e, ad ogni modo, è pressochè la sola espressione giuridica che ne ha lo Stato.

Ora, la dicitura di questi articoli e la distribuzione delle pene fatta nei medesimi, non solo non mi sembrano esprimere il senso morale che deve esservi contenuto, ma eziandio lo offendono. Vi si trattano a pari condizioni due reati per se stessi diversissimi, ed è solamente a distinzione fra i due, nell'art. 332 una disposizione per la quale per il più grave di essi non può applicarsi il *minimum* della pena, lo che è appena una distinzione.

Io quindi domando agli onorevoli signori Commissario Regio e Relatore, se non ci sarebbe modo di dividere in due articoli i due

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

casi; cioè di lasciare l'articolo 329 per quello che si chiama più propriamente ed ordinariamente lo stupro, e ciò tanto più che mi pare che il contenuto dell'articolo 330 potrebbe facilmente introdursi nell'articolo 329, da che questo non è che il complemento di quello; e se invece nell'articolo 330 con quel linguaggio che sarà creduto conveniente da discreti e prudenti legislatori, non possa trattarsi il secondo caso ossia l'altro reato, il reato contro le leggi di natura nell'articolo susseguente.

Questo parmi sarebbe linguaggio più conveniente ed un giusto omaggio alla moralità; io non posso assuefarmi a questo linguaggio. Ho letto a più riprese quest'articolo, e confesso che mi fa un effetto al quale non mi posso abituare e suppongo che il medesimo effetto debba prodursi anche negli altri. Sulla questione delle pene, io non metterei una grandissima importanza; perchè diffatti questa specie di processi sono rarissimi e difficilmente giungono a dimostrazione; ma anche la questione delle pene ne ha una e gravissima come espressione di moralità, e trattate con pari misura come sono nei due casi, contribuiscono ad alterare il senso morale nel disposto di questo Capo primo. Sarebbe dunque a mio avviso desiderabile che in omaggio del senso morale si facesse una distinzione marcata fra i due delitti, negli articoli 329 e 330; una volta rettificati questi, sarebbe molto più facile di introdurre la stessa distinzione negli articoli 331 e 332.

Io non mi proverò adesso a formulare qui in una proposta gli articoli, ma mi permetto solo di dimandare alla Commissione ed al Governo, se questi miei pensieri hanno per essi un qualche valore, se intendono di farne oggetto di studio onde trovare una formola per la quale fosse modificata questa dicitura e si stabilisse nello stesso tempo una differenza di pena per queste due specie di reati.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Quando si stava per aprire la seduta, io manifestai desiderio che si trovasse presente l'onorevole mio amico Senatore Vitelleschi, poichè, conoscendo le sue intenzioni, prevedeva che sarebbe intervenuto in questa discussione, ed avrebbe presentato al Senato il frutto delle sue osservazioni.

Mi spiace che egli sia giunto un poco tardi e non abbia potuto assistere alla prima parte della discussione in cui si trattarono già alcune delle questioni state da lui toccate. Così la prima questione, che riguarda la definizione contenuta nell'art. 329, è stata esaminata specialmente sulla proposta fatta dall'onorevole Senatore Maggiorani. Si è parimente ragionato della misura della pena da applicarsi nei diversi casi contemplati nell'art. 329, e quanto alle pene, più specialmente designati nell'articolo 332.

Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Senatore Vitelleschi che la legge deve essere morale, non solamente nelle sue disposizioni, ma anche nel suo linguaggio. Ma penso che nel delicato argomento di cui ci occupiamo, il nostro progetto siasi perfettamente conformato a questo dovere ed abbia seguito tale un sistema da non potere essere appuntato per quanto riguarda la morale delle sue disposizioni e del suo dettato.

Ripugna al senso morale dell'onorevole Senatore Vitelleschi che due forme dello stesso reato, essenzialmente diverse, formino il soggetto di una sola disposizione. Ma io credo che la ripugnanza dell'onorevole Senatore non trovi qui alcuna ragione di applicazione.

Ciò che dimostra la misura ed estimazione morale di un reato nel concetto del legislatore è la misura della pena assai più che la sua definizione.

Quanto alla definizione parmi che l'art. 329 abbia il pregio di essere breve e compendioso in una materia della quale è bello il dire meno che sia possibile. Il discendere a spiegazioni, quando con una espressione generica si può soddisfare intiero il voto della legge, credo che sia un vizio anzichè un pregio e che sia contrario allo scopo che si propongono gli oppo-  
nenti. Io non ignoro che le legislazioni che ci hanno preceduto, seguendo l'antico sistema di specificazione, hanno fatto argomento di numerose disposizioni quel turpe fatto, che noi crediamo di aver potuto abbastanza felicemente comprendere in una sola formola, quale è quella dell'articolo 329.

Ma mentre abbiamo definito il reato in tutte le sue maniere, con una formola sola, non abbiamo però sottoposto tutte le diverse specie a una sola pena. L'articolo 332 dimostra chiara-



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

mente che si è tenuto conto nella misura delle pene, dei modi più o meno gravi, più o meno nefandi, con cui questo reato può essere perpetrato.

Convengo però con l'onorevole Senatore Vitelleschi che la differenza che nella misura della pena si è fatta nell'articolo 332, non è per avventura sufficiente; e il Ministero, come la Commissione, è disposto a segnare meglio questa differenza e a non limitarsi a fare obbligo al giudice, come io già diceva al Senato, di non applicare mai nel caso più grave il minimo della pena; ma è disposto ad aggiungere anche un più forte aggravamento della pena.

Io credo, che quando questa modificazione sia introdotta quanto alla pena, il voto dell'onorevole Senatore Vitelleschi si debba trovare completamente soddisfatto. Imperocchè, mi giova il ripetere, egli non si deve arrestare a una prima impressione del proprio sentimento nel giudicare la formola dell'articolo 329; ma deve esaminare analiticamente quella formola, e vedere se nei suoi termini vi abbia qualche cosa che possa offendere quel senso morale, di cui egli giustamente si mostrava zelante.

E siccome io penso che esaminando attentamente quella formola generica e concettosa, non vi troverà nulla che possa dar luogo a simile congettura; così mi giova sperare che vorrà accettarla come quella che certamente non è offensiva del senso morale, e per di più presenta la più conveniente soluzione di un nodo spinoso e delicato.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Mi duole d'insistere ancora sopra questo soggetto, ma non potrei convenire con l'onorevole Ministro là dove egli dice che questi sono reati della stessa specie, sotto un certo punto di vista, cioè per le passioni dalle quali si producono sono reati della stessa specie, ma non per l'offesa che ne risulta. Non vi ha anzi per questa nulla di comune fra l'abuso di un sentimento naturale e legittimo per se stesso nella sua causa e nella sua origine, e un uso perverso in se stesso, contrario ad ogni dettame di legge e di natura. Sono questi due reati di natura perfettamente diversa. Ora, cosa risulta da questo Titolo? che essi sono parreggiati: e difatti esso contempla in ambedue

i casi: 1. l'età minore o certe condizioni speciali di sanità; 2. la violenza per se stessa. Ebbene, quale è il risultato di queste due disposizioni? Che quando non vi è violenza o particolari condizioni di sanità e di età questi atti non sono punibili egualmente, ma ciò non è assolutamente vero; in un caso essi non si puniscono per prudenza pratica del legislatore, perchè la legge non crede conveniente di entrare in certe materie, non perchè non avrebbe il diritto d'intervenire; nell'altro caso invece la legge penale non ha altrimenti diritto di mischiarsene più oltre che essa non fa. Voi mi direte che il risultato di fatto è lo stesso. Ma l'onorevole Ministro mi ha concesso che il linguaggio di un Codice è pure qualche cosa nel campo morale. Come altra obiezione a queste mie osservazioni si dice che più si particularizza in questa materia, più si sminuzza, meno si ottiene lo scopo che si propone. Non parmi sia qui luogo a questo timore.

Non vedo che vi fosse questo pericolo quando, riducendo il primo articolo di questo Capo in modo che si occupi solamente dello stupro propriamente detto, si accennasse nel secondo esclusivamente all'altro caso. L'insieme della disposizione prenderebbe un altro carattere, locchè, completato dalla diversa distribuzione delle pene, toglierebbe quell'ambiguità, quella specie d'indifferenza che offende evidentemente, impressiona sfavorevolmente contro il disposto di questa legge.

Facciamo pure noi la parte più ristretta ai dettami teoretici della morale nel Codice penale, e lasciamo pure, in omaggio alla libertà, per quanto si vuole, da parte il terreno delle definizioni e dei principii, ma vi è un limite a tutto, perchè al di là della larghissima tolleranza sta il cinismo, che non è nell'animo dei legislatori, e non deve malgrado loro apparire nella legislazione. A questo grande interesse morale non deve fare ostacolo la difficoltà di trovare una formola.

Del resto, se l'onorevole Ministro e la Commissione non accettano di studiarla io non insisto, perchè non mi credo competente a dettare una formola giuridica in materia così spinosa. Ma desidero che il Senato rifletta, prima di votarla, se sia stata adottata questa da verun altro Codice, e se noi dobbiamo trovarci soddisfatti di produrla.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Mi duole troppo di aver inteso l'onorevole Vitelleschi ripetere che a lui sembra che l'art. 329 contenga un non so che di cinico. Comprenderà l'onorevole Vitelleschi che l'accusa è grave per la legge e pel legislatore. Io diceva che, anche nel suo linguaggio, la legge deve sempre essere morale; ora aggiungo che deve serbarsi pudica anche nelle materie impudiche; perchè egli è pregio e debito della legge il saper trattare un argomento qualunque con tutta quella maggiore castigatezza, che alla severa sua maestà si addice e che dalla sua lingua le sia consentita. Credo che in realtà il nostro progetto abbia studiosamente procurato di ottemperare a questo dovere nella laida materia che stiamo esaminando; e, se non m'inganno, parmi che vi sia riuscito almeno in modo migliore che non abbiano fatto le leggi precedenti. Non deve maravigliare l'onorevole Senatore Vitelleschi che la definizione di un reato comprenda nella sua sintesi tutte quante le specie dalla più grave alla più leggiera o meno grave. Questo egli può riscontrare non solamente nei reati contro la morale pubblica, ma in tutti i reati. Io accennerò due esempi fra i molti reati, l'omicidio ed il furto. La definizione dell'omicidio abbraccia e deve abbracciare nella generica sua sfera tutti i casi dell'uccisione dell'uomo, dal più grave, ossia dall'omicidio premeditato, accompagnato dalle maggiori atrocità, e quindi il più gravemente qualificato e punito, fino all'omicidio più leggiero, a quello commesso nell'impeto dell'ira in seguito ad una grave provocazione, il quale suol essere punito con semplici pene correzionali. Il legislatore che deve definire l'omicidio, lo definisce con una formola sola e sintetica che tutte abbraccia le diverse maniere colle quali può essere commesso, per quanto sotto l'aspetto morale esse siano tra di loro disparatissime. Lo stesso diciamo della definizione del furto; essa abbraccia ogni specie di questo reato o a cominciare da quello commesso con violenza a mano armata sulla pubblica via, con ogni genere di sevizie, fino al furticello di campagna. E si dirà per questo che la defi-

nizione sia meno conforme al senso morale, che essa confonda reati di troppo diversa gravità? Mi permetta l'onorevole Vitelleschi di dirgli che l'espressione, con cui ha voluto riprovare questa parte del progetto, non può assolutamente trovare qui giusta applicazione, perchè la definizione essendo fatta in modo compendioso e castigatissimo è più riguardosa e meno pericolosa: quando siffatta definizione cadesse sotto gli occhi di persona innocente, il pericolo che questa rimanesse offesa nella sua verecondia sarebbe molto minore che non nel caso in cui prevalesse il sistema accennato dall'onorevole Vitelleschi, il sistema cioè di specificare e spiegare le diverse forme nelle quali il turpe reato di stupro può essere commesso. Coloro che hanno la fortuna di non conoscere coteste turpitudini, leggendo la disposizione dell'art. 329, difficilmente ne potranno ritrarre un senso che appanni la loro innocenza.

Diversamente accadrebbe, io credo, quando si risolvesse di seguire il sistema degli antichi legislatori, al quale l'onorevole Vitelleschi vorrebbe che il Senato facesse ritorno. Si persuada l'onorevole Senatore che la divergenza essenziale tra il suo modo di sentire, e le proposte che discutiamo, trova la sua unica ragione nella misura della pena; perchè il senso morale in questa, come in ogni parte del diritto penale, rimane soddisfatto sol quando si faccia un'adeguata e giudiziosa distinzione di pene secondo le diverse specie di un reato, e nel caso nostro secondo le diverse forme dello stupro ancorchè tutte siano inchiusse in una sola definizione.

Io ben vorrei che queste considerazioni avessero virtù di persuadere l'onorevole Vitelleschi che, se prevalessero le sue idee, egli ci condurrebbe a fare cosa contraria piuttostochè favorevole al nobile suo proposito di tutelare quel sentimento di morale, che al pari di lui noi intendiamo di rispettare e soddisfare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Vitelleschi non avendo fatto alcuna proposta, leggerò l'articolo per metterlo ai voti.

Art. 329.

« § 1. È colpevole di stupro violento chi con violenze o minacce costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

Chi approva questo primo paragrafo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Il colpevole di stupro violento è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. »

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 329, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 330.

« Lo stupro si considera violento, ed è punito con la pena stabilita nel precedente articolo, se nel momento del fatto la persona stuprata:

1. Non aveva ancora compiuti gli anni dodici;

2. Si trovava in istato di non poter resistere, sia per malattia di mente o di corpo, sia per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, sia per effetto di artifici adoperati per commettere lo stupro.

L'onorevole Maggiorani aveva proposto un emendamento anche a questo articolo.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Non solamente l'ho proposto, ma parmi che fosse accettato anche dall'onorevole Commissione perchè la cosa è troppo chiara.

In seno alla medesima io attestai come nelle case di tolleranza a Palermo sia molto comune l'incontrarvi fanciulle di 11 e 12 anni, le quali hanno già venduto volontariamente il loro fiore a qualche ricco, sapendo bene di che trattavasi, e col progetto di far mercato anche in appresso del loro corpo.

Aggiungo ora che uno dei primi medici legisti del nostro tempo, l'illustre Casper nelle sue *Novelle medico-legali* assicura che anche Berlino e tutte le grandi città han la disgrazia di ricettar prostitute di 11 e 12 anni, e in quel dotto suo libro va considerando l'abiezione di molte madri della plebe che per estorcere denaro conducono le loro fanciulle all'ignominia, e suggeriscono loro le più spudorate querele da farsi al cospetto del giudice.

Da tali fatti è agevole il dedurre quali possano esser le conseguenze del presente articolo, in cui la età inferiore ai 12 anni compiuti è riguardata qual condizione sufficiente a

stabilire il reato di stupro violento. Certo che i dilettanti delle primizie in questo genere dovranno star molto in guardia, e converrà che vi stiano anche i frequentatori di luoghi ove fanciulle undicenni o dodicenni fan copia di loro stesse. Imperocchè la legge, ad imputare il crimine, non ricerca violenza di sorta, ma a questa equipara la condizione della età, in cui trova la presunzione di imperfetto sviluppo della intelligenza, in modo da non saper prevedere tutte le conseguenze di una data azione.

E pure è abbastanza noto come in Italia, ed in ispecie nella meridionale, lo svolgimento del corpo e della mente soglia esser precoce, in modo che le fanciulle vadano non di raro a marito il giorno dopo compiuto il dodicesimo anno, frequenti essendo i casi in cui si accorda la dispensa per tale anticipazione. Or se la legge civile mostra di credere che la donna a quella età sia già in possesso di intendimento e di libertà morali sufficienti a dare il suo assenso in un contratto che la vincola per tutta la vita, come poi avviene che la legge penale la presuma scarsa dell'uno e dell'altra nei fatti che cadono sotto il suo regno? Se si giudica che oggi la fanciulla abbia discernimento bastante per conoscere gli effetti del matrimonio, ove si fonda la presunzione che ieri essa ignorasse completamente le conseguenze di una illegittima congiunzione carnale? Adunque io torno a pregare Ministero e Commissione acciò vogliano accogliere la mia proposta, che la età fino alla quale lo stupro si potesse considerare come violento fosse quella di 10 anni invece dei 12.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Desidero soltanto osservare che nei casi accennati dall'onorevole Senatore Maggiorani, non si produce la querela di parte; tutto passa inosservato. Ma importa conservare il disposto della legge per la generalità dei casi che sono all'infuori della sfera da lui delineata. In questa generalità di casi la querela si produce, ed allora si procede.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Posso assicurare l'onorevole Senatore Pescatore sulla mia stessa esperienza, che la querela vien minacciata allo stupratore dalla madre della fanciulla stuprata per estorcere maggior somma di denaro, e la

si dà ov'egli non acconsenta a sborsarla. In altri tempi questo si è fatto; e potrà continuarsi a fare all'ombra del presente articolo.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi pare che la giurisprudenza riparerà a questo scorcio, perchè quando si dice che si procede dietro querela di parte, s'intende che sia querela innocente; ma se il più scellerato dei complici è il querelante medesimo, la querela non sarà ammessa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non so se m'inganni, ma mi pare di non vedere intiera coerenza tra la proposta prima dell'onorevole Senatore Maggiorani e quella che viene facendo a riguardo dell'art. 330. Egli troverebbe giusto il punire lo stupro anche commesso senza violenza, ma con insidia.

Non vede l'on. Senatore che, quando trattasi di persona la quale non ha ancora compiuti gli anni dodici, le insidie sono dall'art. 330 equiparate a violenza insita nella cosa stessa? Non vede egli che una persona, la quale non ha raggiunta ancora quest'età non potrà essere vittima di stupro, fuorché per mezzo di inganno e di insidia, che appunto perciò l'art. 330 dichiara sempre violento lo stupro di codesta vittima inconscia ed impotente? Non pare quindi all'onorevole Senatore Maggiorani che la legge entri precisamente nei suoi intendimenti, quando suppone la violenza a tutela delle persone che ancora non hanno compiuti gli anni dodici?

Io so che in qualche parte della Penisola nostra lo sviluppo fisico e intellettuale è precoce, e che ivi a dodici anni si può avere un grado di intelligenza che non si incontra alla stessa età nella massima parte d'Italia. Ma noi dobbiamo fare una legge che si attagli alla maggior parte del popolo al quale essa è destinata.

Io credo che, tenendo conto di questa considerazione, la misura dei dodici anni sia conveniente e corrispondente alla generalità dei casi. E quando si presentasse qualche caso in cui la legge riuscisse troppo dura, non mancherebbero certamente i mezzi per provvedervi. Oltre le attenuazioni di pena consentite ai giu-

dici, rimarrebbe pur sempre l'ultima tavola di salute, la sovrana clemenza, che verrebbe a mitigare l'applicazione della legge in quei casi in cui essa potesse riuscire meno giusta.

Pregherei quindi l'onorevole Maggiorani, in nome di quegli stessi principii che ha preso a sostenere, a non voler insistere nella proposta di attenuazione che vorrebbe si introducesse nell'art. 330.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAGGIORANI. Veramente non so vedere ove io sia caduto nella contraddizione di cui mi accusa l'onorevole signor Ministro. Ad ogni modo io lo prego di nuovo a voler considerare che quando parlo di congiunzioni carnali volontarie e vendute nella età di 11 anni o di 12 non ancora compiuti, io accenno a fatti di cui fui testimone io stesso come lo furono del pari quanti altri attesero allo studio e alla pratica medico-legale. E quando m'impensierisco delle conseguenze di una legge in forza della quale ogni stupro di fanciulla undicenne o dodicenne è riguardato come violento, e però riposto fra i reati severamente punibili, io non foggio teorie stravaganti o ipotesi inverosimili; ma parto egualmente dalla esperienza di madri sfacciate che, dopo aver prostituite le tenere giovanette, minacciarono gli autori della deflorazione consentita e pattuita, di intentar loro un'accusa, e gli hanno talora accusati, ove essi non abbiano soddisfatte le esorbitanti loro pretensioni. Si opporrà che i giudici sapranno nella fattispecie riconoscere la frode invereconda; ma intanto un cittadino tranquillo che non ha commesso un vero reato, perchè non ha leso alcun diritto, si troverà fra le torture di un'accusa criminale indebitamente intentatagli, ciò che ogni savia legge deve cercare di prevenire con ogni cura.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prendo ad esaminare la specie che presenta nei commenti alla sua proposta l'onorevole Senatore Maggiorani.

Egli suppone che una giovinetta non ancor dodicenne sia stata venduta dalla madre o da altra persona. Enunciare codesto fatto è un

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

chiarire la giustezza di questo articolo. La legge insorge a tutela della vittima, tanto contro chi ha commesso lo stupro, quanto contro chi l'ha preparato con infame mercato.

La persona che ha venduta la fanciulla, non ancor dodicenne, è considerata dalla legge come complice, e tale che sovente senza di essa il reato non sarebbe nemmeno avvenuto. Quindi sarebbe punita al pari del reo principale.

Io non comprendo davvero come l'onorevole Senatore Maggiorani possa trarre da ciò argomento scusare lo stupratore. Se mi si dimostrasse che questa giovinetta indipendentemente dalle insidie, dalla subornazione di altra persona, liberamente e volontariamente si è data in braccio al vizio, comprenderei, anche non accettandolo, il ragionamento dell'onorevole Senatore. Ma quando mi si pone il caso della giovinetta trascinata all'infame sacrificio da persone capaci di così turpe mercimonio, io non comprendo davvero come se ne possa trarre argomento per attaccare la disposizione penale. Qui non si fa che moltiplicare i colpevoli che tutti sarebbero dall'articolo del progetto colpiti di giusta pena per avere o preparato o commesso lo stupro violento. Debbo quindi pregare il Senato a voler mantenere questa disposizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Maggiorani insiste sulla sua proposta relativa a questo articolo?

Senatore MAGGIORANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo medesimo sì e come esso è concepito nel progetto e che rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

A questo articolo vi è un 2° paragrafo aggiunto dalla Commissione.

Domando al signor Ministro se lo accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Ne do lettura e lo metto ai voti:

« § 2. Lo stupro si considera pure violento se è commesso dall'ascendente o dal tutore sul figlio, sulla figlia, o sui minori che non hanno compiuto i quindici anni. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 331.

« Chiunque, coi mezzi o nelle condizioni pre-

vedute negli articoli 329 e 330, commette con persone dello stesso o dell'altro sesso un atto qualunque di libidine, che non costituisca tentativo di stupro violento, è colpevole di violento oltraggio al pudore, ed è punito con la prigionia maggiore di tre anni. »

Qui l'onorevole signor Ministro propone nuovamente di sostituire alle parole: « dello stesso o dell'altro sesso » le parole: « dell'uno o dell'altro sesso. »

Anche l'onorevole Maggiorani propone a questo articolo un emendamento, così concepito:

« § 1. È reo di pederastia chi con violenza, minacce od insidie usa carnalmente con l'uno o con l'altro sesso per vie non naturali.

» § 2. La pena è quella dello stupro qualificato accresciuta di un grado. »

Domando all'onorevole Maggiorani se insiste nella sua proposta.

Senatore MAGGIORANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo con la variante proposta dal Ministro e la pongo ai voti:

Art. 331.

« Chiunque, coi mezzi o nelle condizioni prevedute negli articoli 329 e 330, commette con persone dell'uno o dell'altro sesso un atto qualunque di libidine, che non costituisca tentativo di stupro violento, è colpevole di violento oltraggio al pudore, ed è punito con la prigionia maggiore di tre anni. »

(Approvato.)

Art. 332.

« Le pene stabilite negli articoli precedenti non possono essere applicate nel minimo del grado, se il reato è stato commesso a danno di persona che non aveva compiuto gli anni quindici, o in danno dell'ospite, ovvero da un maschio sopra altro maschio. »

A quest'articolo la Commissione propone la cancellazione delle parole: *ovvero da un maschio sopra altro maschio*, cui sostituisce le altre: *ovvero sopra un maschio*.

Accetta il Ministro questa modificazione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Propongo un'altra variazione che probabilmente sarà accettata anche dalla Commissione: che cioè invece delle parole: *ovvero sopra un maschio*, proposte dalla Commissione, si dica: *contro natura*,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

espressione la quale abbraccia i due casi, nel mentre quella anteriormente proposta dal Ministero e quella della Commissione non ne abbracciano che uno, con questo di più che la nuova dizione sarebbe più riservata.

**PRESIDENTE.** Onorevole Maggiorani, ella propone a questo articolo due paragrafi invece di uno, così concepiti:

« § 1. Chiunque, coi mezzi o nelle condizioni prevedute negli articoli 329 e 330, senza tentare o compiere stupro o pederastia, commette pure atti di manifesta impudicizia sull'uno o sull'altro sesso, è reo di oltraggio al pudore, ed è punito colla prigionia (?) maggiore di tre anni.

» § 2. Le pene comminate negli articoli precedenti sono aumentate di un grado se lo stupro, la pederastia, o l'oltraggio al pudore, si verificarono in persona di un ospite. »

Insiste nella sua proposta?

Senatore **MAGGIORANI.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'art. 332.

Senatore **PESCATORE.** Mi pare che l'onorevole Ministro Guardasigilli, si fosse riservato di proporre a quest'articolo un aggravamento di pena.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'aggravamento che io proporrei consisterebbe nel sostituire alle parole: *non possono essere applicate nel minimo del grado*, le altre: *possono essere aumentate di un grado*.

Vedrà tuttavia la Commissione se sia conveniente di ammettere questo aumento di pena od altro che per avventura sembrasse più conforme alla intiera economia delle disposizioni di questo Capo.

*Voce.* Al di là dei 10 anni.

Senatore **DE FILIPPO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Prima sentiamo che cosa dice la Commissione.

Senatore **BORSANI, Relatore.** Pregherei l'onorevole signor Ministro Guardasigilli di riflettere che vi sono due figure, e che quell'aumento di pena che può convenire per il reato contro natura non sarebbe, forse, o almeno a me non sembra, così conveniente e giustificabile nell'altra ipotesi.

La Commissione però inclinerebbe ad accettarlo quando fosse facoltativo al giudice di applicare la detta pena.

**PRESIDENTE.** Il Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore **PESCATORE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Prima la chiese l'onorevole De Filippo, però mi pare che sarà meglio il parlare dopo che si saranno sentite le spiegazioni che sarà per dare in proposito il Relatore.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Prego di attendere un momento, che si combini una nuova redazione colla Commissione.

(*Il Commissario Regio si reca al banco della Commissione.*)

**PRESIDENTE.** Ecco la nuova formola che sarebbe stata combinata per l'articolo 332:

Art. 332.

« Sarà applicato il massimo della pena stabilita negli articoli precedenti, se il reato è stato commesso contro natura, e non potrà essere applicato il minimo se il reato è stato commesso a danno di persona che non abbia compiuto gli anni quattordici o in danno dell'ospite. »

Senatore **EULA, Commissario Regio.** Si tratterebbe di cambiare il futuro nel presente, di dire cioè: *è applicato il massimo, e, non può essere applicato il minimo ecc.*

**PRESIDENTE.** Rileggo l'art. 332 così modificato:

« È applicato il massimo della pena stabilita negli articoli precedenti se il reato è stato commesso contro natura, e non può essere applicato il minimo se il reato è stato commesso a danno di persona che non abbia compiuti i quattordici anni, o in danno dell'ospite. »

Ha la parola il Senatore De Filippo.

Senatore **DE FILIPPO.** Io aveva domandata la parola allora che fu fatta la proposta dell'aumento di un grado, ma nel modo con cui è ora compilato l'articolo, io non ho più alcuna osservazione da fare.

**PRESIDENTE.** Dunque metto ai voti l'articolo com'è stato redatto e di cui ho data lettura.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 333.

« Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado, se il reato è stato commesso:

1. In persona di un discendente o di un ascendente, anche adottivo, o di un fratello,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

o di una sorella, o di un affine in linea retta;

2. In persona affidata al colpevole per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione o custodia;

3. Da un ministro di un culto, mediante abuso del suo ministero;

4. Da una persona di servizio sopra una persona della famiglia in cui serve, od un ospite della medesima. »

Quest'articolo è modificato dalla Commissione ai N. 1 e 4. I N. 2 e 3 si conservano; più si propongono due nuovi numeri, il 5 e il 6.

Interrogo il signor Ministro se accetta le modificazioni ed aggiunte della Commissione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Accetta.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Essendo io stato in seno alla Commissione, avevo proposto che si considerasse come motivo di aggravamento della pena nell'articolo 333, anche la circostanza che il reato abbia luogo o per parte del medico o per parte del chirurgo, mediante l'abuso della sua professione.

La professione medica per se stessa richiede immensa fiducia, e l'ottiene costantemente nelle famiglie. Occorre quindi che particolarmente si corrisponda a questa fiducia.

Per conseguenza io credo che un abuso commesso in questo caso dal medico o dal chirurgo col mezzo della professione, debba essere sottoposto a quell'aumento di pena cui si sottopone il ministro del culto e chiunque abusa dell'ospitalità.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Io aveva già preparata un'aggiunta al numero 3, nel senso espresso dall'onorevole Senatore Pantaleoni, e mi proponeva di rassegnarla al Senato dopo che fossero votati i numeri precedenti; essa consiste nel far seguire alle parole: *ministro del culto, mediante abuso del suo ministero*, queste altre: *o di medico-chirurgo o di altro ufficiale di sanità con abuso della professione*.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni rileggerò l'articolo con queste modificazioni per metterlo ai voti.

## Art. 333.

« Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado, se il reato è stato commesso:

1. In persona di un discendente o di un ascendente, o di un figlio o padre adottivo, o di un fratello o di una sorella, o di un affine in linea retta;

2. In persona affidata al colpevole per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione o custodia;

3. Da un ministro di un culto, mediante abuso del suo ministero; o di un medico o chirurgo, o di altro ufficiale di sanità con abuso della professione;

4. Dal padrone sulla persona di servizio o sull'ospite;

5. Dalla persona di servizio sopra una persona della famiglia in cui serve o sull'ospite della medesima;

6. Dall'ospite sopra una persona della famiglia da cui riceve l'ospitalità. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

## Art. 334.

« Le pene stabilite nei reati preveduti nei precedenti articoli sono aumentate di un grado, se lo stupro violento o il violento oltraggio al pudore ha cagionato alla persona stuprata od oltraggiata un grave pregiudizio nella salute; e sono aumentate di due gradi, se dai mezzi adoperati o dall'azione dello stupro o dell'oltraggio è derivata la morte della persona stuprata od oltraggiata. »

L'onorevole Senatore Tecchio emenda questo articolo nel senso di distinguere tre casi e fa tre distinti paragrafi.

Ne do lettura:

« § 1. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate:

1. Di tre gradi, se dai mezzi adoperati o dall'azione dello stupro violento o dal violento oltraggio al pudore è derivata la morte della persona stuprata od oltraggiata;

2. Di due gradi, se è derivata al corpo od alla salute della persona stuprata od oltraggiata alcuno dei pregiudizi indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 372;

3. Di un grado, se al corpo o alla salute

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

della persona stuprata od oltraggiata è derivato un qualsiasi altro danno. »

La Commissione accetta queste modificazioni?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non le accetta.

PRESIDENTE. E il signor Ministro?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Pregherei la Commissione di esaminare se non sia il caso di accettare in parte l'emendamento, dando ai giudici la facoltà di aumentare maggiormente la pena quando è derivata la morte della persona oltraggiata.

Non credo che si possa accettare l'emendamento dell'onorevole Tecchio com'è concepito, perchè quando si parla delle conseguenze dello stupro, non conviene riferirsi alle lesioni personali indicate nell'articolo 372, le quali non sono di regola ordinaria l'effetto di questo reato, e parmi assai meglio il dire in genere: *gravare pregiudizio alla salute*, siccome leggesi nel progetto; ma opino ad un tempo che il restringere l'accrescimento della pena ordinaria a soli due gradi, quando il reato abbia cagionato la morte della vittima, sia una disposizione troppo mite e non corrispondente alla gravità del crimine. Veda la Commissione se non sarebbe il caso di disporre che questo aumento possa estendersi anche a tre gradi.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io faccio una sola osservazione, ed è che la pena ordinaria dello stupro quando si trova il fatto nelle circostanze dell'art. 333, è di anni 13: il che posto, se noi, seguendo il pensiero dell'onorevole Senatore Tecchio, aggiungiamo 3 gradi, arriviamo al massimo della reclusione, che è poi la massima pena temporanea. Ed è grave assai se si pone mente che si tratta di omicidio oltre l'intenzione. Se poi l'omicidio fosse volontario, se vi concorresse la recidiva, dove andremmo noi?

Perciò la Commissione respinge l'emendamento che evidentemente è improntato ad un eccessivo rigore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se la Commissione mantiene l'articolo, il Ministero non si scosta dal voto della Commissione.

PRESIDENTE. Intanto rileggerò, per porlo ai voti, l'articolo emendato secondo la proposta dell'onorevole Senatore Tecchio:

Art. 334.

« § 1. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate:

1. Di tre gradi, se dai mezzi adoperati o dall'azione dello stupro violento o dal violento oltraggio al pudore è derivata la morte della persona stuprata od oltraggiata;

2. Di due gradi, se è derivato al corpo od alla salute della persona stuprata od oltraggiata alcuno dei pregiudizi indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 372;

3. Di un grado, se al corpo o alla salute della persona stuprata od oltraggiata è derivato un qualsiasi altro danno. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Rileggo e pongo ai voti l'articolo 334 come venne proposto dal Ministero.

Art. 334.

« Le pene stabilite pei reati preveduti nei precedenti articoli sono aumentate di un grado, se lo stupro violento o il violento oltraggio al pudore ha cagionato alla persona stuprata od oltraggiata un grave pregiudizio nella salute; e sono aumentate di due gradi, se dai mezzi adoperati o dall'azione dello stupro o dell'oltraggio è derivata la morte della persona stuprata od oltraggiata. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 335.

« § 1. Pei reati preveduti nei precedenti articoli si procede solamente a querela di parte; ma la remissione non è più ammessa dopo che fu aperto il dibattimento.

» § 2. Non è necessaria la querela, quando i detti reati:

1. Hanno prodotto, secondo l'art. 334, la morte della persona stuprata od oltraggiata, o sono stati accompagnati da altri reati pei quali si deve procedere d'ufficio;

2. Sono stati commessi sulle persone indicate nel numero 1 dell'articolo 333;

3. Sono stati commessi in modo da eccitare pubblico scandalo. »



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

Prima di tutto a quest'articolo l'onorevole Guardasigilli propone che il N. 2 del § 2 sia concepito nei termini seguenti.

« § 2. n. 2. Sono stati commessi sulle persone indicate nei numeri 1, 2, 3 dell'art. 333. »

L'onorevole Senatore De Filippo propone ancora che al N. 2 del § 2 si aggiungano le seguenti parole: *o che siano stati commessi in persone che non abbiano nè tutori, nè curatori.*

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Il motivo dal quale sono stato spinto ad aggiungere al paragrafo 2 le parole: *o che siano stati commessi in persone che non abbiano nè tutori, nè curatori*, è facile a comprendersi. La mia proposta entra nell'ordine delle idee dell'onorevole Ministro Guardasigilli, il quale col suo emendamento tende ad estendere il numero dei casi nei quali non è necessaria la querela per dar luogo ad un procedimento penale.

È giusto il principio a cui s'informa l'articolo 335, di non obbligare le persone che son soggiacite a questa specie di reati, di veder pubblico un fatto che esse nel loro interesse e per l'onore della propria famiglia, tengono piuttosto a mantener segreto, che a raggiungere la punizione del colpevole.

Ma bisognava pure trovare il modo perchè coloro i quali non sono nella possibilità, pure volendolo, di presentare una querela, possano ottenere che la giustizia abbia il suo corso, ed il misfatto punito.

Ora, ho preveduto il caso che vi siano delle persone, e pur troppo sventuratamente ve ne sono, le quali non abbiano nè tutori, nè curatori, come sarebbe una minore, che non avendo tutore nè curatore, non potrebbe produrre querela, onde essa resterebbe senza tutela, senza garanzia, senza difesa. Quindi io vorrei ovviare a questo grave inconveniente, dando facoltà all'autorità giudiziaria di procedere, ove ne sia il caso, senza bisogno della querela.

Spero che l'onorevole Ministro non incontri difficoltà ad accogliere la mia proposta, la quale, come ho già detto, e se non m'inganno, entra precisamente nell'ordine delle sue idee.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Prima di tutto fo osservare essere occorso un errore

materiale nella stampa dell'emendamento dell'onorevole Ministro Guardasigilli; ove è detto: *sono stati commessi sulle persone indicate nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 333*, devesi leggere: *sulle persone indicate nei numeri 1 e 2 o dalle persone indicate al N. 3 dell'art. 333*, giacchè in questo numero 3 si parla non delle persone che hanno sofferto, ma di quelle che hanno, abusando del loro ministero, commesso lo stupro.

In ordine all'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore De Filippo, per verità, se la legge fosse osservata, il caso che egli prevede, non si dovrebbe mai verificare.

Il Codice civile non lascia in alcun caso senza tutela ed assistenza i minori, siano pure orfani ed affatto senza congiunti. Anche pei figli naturali la legge provveda stabilisce il modo con cui debbano esserne protette e difese le persone ed amministrati gli interessi; quindi non dovrebbe mai mancare chi abbia il diritto ed il dovere di porgere querela a loro nome. Siccome però non si può dissimulare che le disposizioni della legge per incuria o negligenza rimangono non raramente inosservate, e può quindi accadere che un minore sulla cui persona siasi consumato l'oltraggio manchi di fatto d'un legittimo rappresentante, sicchè il colpevole per questo difetto vada impunito, così non avrei difficoltà di acconsentire all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore, sostituendo per maggiore esattezza alla parola generica: *persone* l'indicazione specifica: *minori*.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Io farò poche osservazioni. Si possono sollevare due obiezioni alle proposte dell'onorevole Senatore De Filippo, e dell'onorevole Guardasigilli. Ed io specialmente attenendomi a quella dell'onorevole Senatore De Filippo, noto che il Pubblico Ministero avvertito dello stupro avvenuto (e naturalmente deve esserne stato avvertito se ha provocato d'ufficio l'azione penale), ed avvertito che l'autore dello stupro è il tutore, ha il modo di provvedere all'interesse del minore facendo le opportune istanze onde il medesimo sia rappresentato dal protutore o provveduto d'un curatore speciale, e conseguentemente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

deliberato se si debba o no procedere contro l'autore dello stupro. Questo espediente parrebbe tanto più conveniente e preferibile a quello dell'esercizio dell'azione penale di ufficio in quanto che forse si potrebbe con l'intervento del protutore o del curatore nominato *ad hoc* trovar modo d'indurre il colpevole tutore ad un matrimonio e così comporre la cosa con una decorosa riparazione senza che avvenga uno scandalo a pregiudizio della minore.

A ogni modo debbo dichiarare a nome della Commissione che essa non intende nel momento di fare opposizione assoluta alle proposte dell'onorevole De Filippo e del Governo; e che desidererebbe solamente che le fosse rimandato l'articolo per esaminarlo col concorso anche dell'onorevole Guardasigilli e dell'onorevole Senatore De Filippo, e determinare più maturamente sulla quistione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo è ben lungi dall'opporci a che si prenda in più maturo esame la proposta dell'onorevole Senatore De Filippo; dichiaro però fin d'ora per mio proprio conto che non crederei sufficientemente provveduto all'interesse del minore lasciando al Pubblico Ministero il compito di promuovere in simili casi la nomina del tutore od almeno di un curatore incaricato di questo speciale affare. Oltrecchè potrebbe talvolta accadere che, per mancanza di persone le quali abbiano a cuore questi infelici, venisse loro deputato un rappresentante e tuttavia la querela non avesse luogo, massime se il colpevole godesse di una qualche influenza. Osservo poi che per ottenere la nomina nelle forme regolari del tutore o del curatore, ci vuole del tempo, e che essendo per altra parte assai fuggitive le tracce di questo reato, si correrebbe il pericolo che venissero a mancare le prove, prima che il Pubblico Ministero abbia avuto facoltà di procedere. Ad ogni modo ripeto che aderisco di buon grado a che la proposta sia più maturamente esaminata.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non ha mica inteso di risolvere la questione, anzi ha detto chiaramente che non intende respingere l'emendamento dell'onorevole De Filippo accettato dal signor Ministro; solamente ha espresso il desiderio di poterlo esaminare col concorso dello stesso Senatore De Filippo, del signor Ministro e dell'onorevole Commissario Regio. Se ha accennato ad alcune obiezioni che si potrebbero fare all'emendamento, è stato solo per dimostrare la opportunità della sua proposta, di sottoporre a maggiore studio la materia, ma non per risolvere addirittura la questione; chè anzi si è riservata di discuterla.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole De Filippo che l'ha chiesta prima.

Senatore DE FILIPPO. Io non ho difficoltà che si sospenda la discussione quest'articolo e che sia rinviato alla Commissione; nè aggiungerò parola in sostegno della mia proposta dopo la difesa che ne fece l'onorevole Commissario Regio. Dirò solamente che non ho neppure difficoltà che invece della parola *persona* si dica *minore*, giacchè trovo questa parola veramente più precisa e più chiara.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Succede un caso singolarissimo: tre oratori hanno parlato in senso differente e mi pare che hanno ragione tutti e tre, e spero che abbia ragione anche il quarto che sono io. (*ilarità*)

Ha ragione l'onorevole De Filippo, che prevede il caso in cui non ci sia chi possa presentare querela e vuole che sia preso un provvedimento speciale.

Ha ragione l'onorevole Borsani che dice: ma prima di compromettere l'onore della minore è meglio che sia nominato e intervenga il tutore, il quale per avventura potrebbe accomodare la cosa con un matrimonio, e mi pare che l'onorevole Borsani faccia un savio riflesso.

Ha ragione l'onorevole Commissario Regio che dice: ma se vogliamo procedere nella via regolare ci vuole del tempo, un procedimento abbastanza lungo, e il tutore potrebbe anche ricusare ed intanto scompaiono le tracce, e si possono perdere le prove dell'avvenuto stupro.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

Il quarto, che sono io, propone di conciliare tutti questi interessi, nel modo seguente:

Questa è un'osservazione di cui terrà conto la Commissione quando si radunerà per esaminare questo punto: il Pubblico Ministero devè poter agire, ma prima di dar corso al processo deve, secondo me, promuovere la deputazione di un tutore speciale, *ad hoc*, con istanza al tribunale civile, e allora non c'è più nessuna procedura lunga: con decreto del presidente, *de plano*, che si fa in un'ora, si deputa un tutore *ad hoc* il quale si occupi di quest'affare, e accomodi la cosa. Se però non può, ponga querela e dia corso al processo.

PRESIDENTE. Essendovi accordo per il rinvio di quest'articolo alla Commissione, lo si lascia in sospenso, e si passa all'art. 336.

## Art. 336.

« Il colpevole dello stupro violento o di violento oltraggio al pudore non soggiace a pena per lo stupro e per l'oltraggio se, prima che sia pronunciata la condanna, contrae matrimonio con la persona stuprata od oltraggiata. In tal caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno preso parte al reato. »

A quest'articolo la Commissione propone l'aggiunta di un paragrafo 2, del seguente tenore:

« § 2. Se il matrimonio ha luogo dopo la condanna, cessano gli effetti della medesima. »

Interrogo l'onorevole Ministro se accetta quest'aggiunta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti il § 1.

(Vedi sopra.)

Chi approva questo paragrafo 1, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti il § 2, aggiunto dalla Commissione.

(Vedi sopra.)

Chi approva questo paragrafo 2, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 336.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

## Art. 337.

« § 1. Chiunque senza violenza fa oltraggio

al pudore od al buon costume, commettendo atti impudici od osceni, in modo da eccitare pubblico scandalo, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni.

» § 2. Negli altri casi il colpevole è punito, a querela di parte, con la prigionia fino a tre mesi.

» § 3. Se il pubblico scandalo è stato eccitato per effetto d'incestuosa relazione tra ascendenti e discendenti, ovvero tra fratelli e sorelle consanguinei, germani od uterini, i colpevoli sono puniti con la prigionia maggiore di due anni, con la sospensione dai pubblici uffici, e per gli ascendenti anche con la perdita della patria potestà.

» § 4. Sono immuni dalla pena stabilita nel paragrafo precedente i discendenti minori di diciotto anni. »

PRESIDENTE. A questo articolo la Commissione propone che al § 3 dopo le parole: *ovvero tra fratelli e sorelle* si cancellino le parole: *consanguinei, germani od uterini*, e si sostituisca: *o tra affini in linea retta*.

Interrogo il signor Ministro se accetta questa modificazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto, con riserva di fare alcune osservazioni.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Il § 2 dell'art. 337 comincia così: *Negli altri casi*, ecc. Io non comprendo bene quali siano questi altri casi. Non c'è violenza, non c'è pubblico scandalo, dove sono questi altri casi?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. C'è la querela.

Senatore PESCATORE. Se non c'è violenza, che querela vi può essere?

Senatore BORSANI, *Relatore*. È lo scandalo pubblico che si dà. Il carattere primo del reato è questo, e lo si punisce per lo scandalo pubblico.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Forse si potrebbe togliere questa difficoltà, formulando in altro modo il paragrafo.

Avendo dovuto allontanarmi per conferire colla Commissione, non ho udito per intero le osservazioni testè svolte, dall'onorevole Senatore Pescatore; suppongo però che abbia interrogato il Governo e la Commissione sul significato delle parole con cui comincia il § 2

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

dell'articolo 337: *Negli altri casi.* Se egli ha fatta questa interrogazione, mi affretto a rispondergli che parlandosi nel primo paragrafo dell'oltraggio al pudore ed al buon costume commesso in modo da eccitare pubblico scandalo, mi sembra chiaro abbastanza che le dette parole significano contemplarsi nel paragrafo successivo l'oltraggio commesso senza pubblico scandalo; e siccome in questo caso il reato è senza dubbio meno grave, e non ha recato che un'offesa privata, così la pena è ivi diminuita, ed è disposto che non si procede se non a querela di parte.

Se ad ogni modo si crede che un dubbio possa nascere, non dissento che lo si eviti, incominciando il detto § 2 come segue:

« Se non vi è stato pubblico scandalo, il colpevole è punito, ecc. »

**PRESIDENTE.** Allora, quest'articolo è ancora modificato al § 2, oppure non vi è altra modificazione, salva quella della Commissione?

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Ripeto che per togliere ogni incertezza sulla natura del reato previsto nel 2 paragrafo, il Governo aderisce che sia modificato adottando questa altra forma: *se non ci è stato scandalo pubblico, il colpevole è punito, a querela di parte, con la prigionia fino a tre mesi.*

*Voci dal banco della Commissione.* Sì, sì.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Osservo del resto che i due primi paragrafi di questo articolo non sono che la riproduzione di quanto dispone il Codice penale del 1859 all'art. 420 che è così concepito:

« Chiunque offenda l'altrui pudore ed il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo, sarà punito col carcere estensibile a sei mesi.

» Se l'oltraggio al pudore è seguito in privato, e vi sia querela della parte offesa, il colpevole sarà punito, ecc. »

**PRESIDENTE.** Darò lettura dei paragrafi dell'articolo per metterli ai voti.

Art. 337.

« § 1. Chiunque senza violenza fa oltraggio al pudore od al buon costume, commettendo atti impudici od osceni in modo da eccitare pubblico scandalo, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni. »

Chi approva questo 1. paragrafo, sorga.

(Approvato.)

« § 2. Se non vi è stato pubblico scandalo, il colpevole è punito, a querela di parte, con la prigionia fino a tre mesi. »

Chi approva il paragrafo 2, si alzi.

(Approvato.)

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Proponerei al § 3. un'aggiunta di poche parole. Ivi si dispone che la pena dell'oltraggio al pudore debba essere sensibilmente aumentata, e vi sia aggiunta la sospensione dai pubblici uffici allorché il pubblico scandalo è stato eccitato da incestuose relazioni tra ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle; parmi conveniente estendere l'applicazione di questa più severa pena anche al caso in cui lo scandalo sia stato cagionato da atti di libidine contro natura; perciò propongo di modificare il principio di questo paragrafo come segue:

« Se il pubblico scandalo è stato eccitato per effetto di atti di libidine contro natura od incestuosa relazione ecc. »

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il § 3. così emendato:

« § 3. Se il pubblico scandalo è stato eccitato per effetto di atti di libidine contro natura od incestuosa relazione tra ascendenti e discendenti ovvero tra fratelli e sorelle consanguinei, germani od uterini, i colpevoli sono puniti con la prigionia maggiore di due anni, con la sospensione dai pubblici uffici, e per gli ascendenti anche con la perdita della patria potestà. »

Chi approva questo 3. paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 4. Sono immuni dalla pena stabilita nel paragrafo precedente i discendenti minori di diciotto anni. »

Chi approva questo paragrafo, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 337, si alzi.

(Approvato.)

Art. 338.

« § 1. Chiunque offende il pudore per mezzo di pubblici discorsi o canti osceni, o di oscene scritture o disegni, sotto qualunque forma divulgati od esposti al pubblico od offerti in ven-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

dità, è punito con la prigionia fino a tre mesi, e con multa fino a 500 lire.

» § 2. Quando l'offesa al pudore è commessa col mezzo della stampa, il colpevole è punito con la detenzione fino ad un anno, e con multa fino a mille lire. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Essendo io fra i dieci Senatori i quali avevano chiesto che il Titolo XI del Codice fosse discusso in Comitato segreto, mi credo in dovere di dichiarare che, essendo passata quella parte del Titolo che a me pareva la più scabra per una pubblica discussione, non reputo sia più il caso di Comitato segreto pel rimanente del Titolo XI: quindi per parte mia ritiro la domanda che avevo fatta, e credo sia del medesimo avviso anche un altro dei sottoscrittori, l'onorevole Senatore Verga.

PRESIDENTE. Io mi permetterò di rettificare una parola dell'onorevole Lauzi, ed è che noi non siamo in Comitato segreto, ma in seduta segreta. Ciò, per rettificare l'espressione.

Dunque l'onorevole Lauzi propone che a questo punto si dichiari che è libero l'accesso al pubblico nelle tribune. Acconsente il Ministero?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Acconsente. Solo pregherei l'onorevole Senatore Lauzi ad avvertire se abbia tenuto conto che dopo il capo del ratto viene quello del lenocinio.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Prego il signor Presidente a scusarmi: se ho adoperato le parole *Comitato segreto* è perchè nella relativa dimanda ci siamo riferiti all'articolo 58 del Regolamento, che applica l'articolo 52 dello Statuto, e si serve precisamente della espressione di *Comitato segreto*.

Del resto se il Senato concede che si riprenda la seduta pubblica pel rimanente del Titolo, ci sarebbe da provvedere ad alcune esigenze del Regolamento che si trovano negli articoli 30 e 58.

Nell'articolo 30 è disposto che il Senato deliberi se si debbano fare i processi verbali, e nell'articolo 58, in cui si parla del *Comitato*

*segreto*, è detto che il Senato deliberi se debbano leggersi in pubblico le prese deliberazioni.

Ora, su questo proposito io fo presente al Senato, e credo non occorra dimostrazione, che, trattandosi di articoli di Codice, è impossibile che non vengano letti nella prima seduta pubblica che succederà alla seduta segreta.

Il processo verbale deve esser fatto.

Potrebbe nascere questione sulla pubblicazione dei rendiconti ufficiali.

Per parte mia, altro è il leggere certe cose, specialmente se lette, come d'ordinario avviene, da coloro che si occupano di queste materie, altro è il dirle in presenza del sesso debole, e forse anche di giovanetti. Per conseguenza non ci veggio pericolo nella pubblicazione; ci veggio anzi il vantaggio che i giureconsulti sogliono cavarne per la interpretazione delle leggi dal corso che ha avuto la discussione.

Così, poichè il Senato deve deliberare su questi due punti, io mi permetto di proporre che gli articoli del Codice oggi approvati siano letti in seduta pubblica, e che si dia pure luogo alla pubblicazione dei rendiconti ufficiali di questa seduta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non posso che unire la mia preghiera a quella fatta dall'onorevole Lauzi.

Credo che sarebbe un inconveniente deplorabile che i rendiconti delle sedute del Senato sulla discussione del Codice penale presentassero una lacuna intorno alla parte che ora è stata discussa in seduta segreta.

Ha detto molto saviamente l'onorevole Senatore Lauzi che altro è il parlare con quella libertà che esige la materia, ed anche dirò la necessità della discussione, altro è leggere discorsi, i quali certamente saranno con attenta accortezza riveduti dai loro autori.

E siccome io non so che sia mai avvenuto in altri paesi, che si sia lasciata una lacuna nei resoconti delle discussioni parlamentari, relativamente a questa parte del Codice, credo che non converrebbe certamente al Regno Italiano di introdurre pel primo questa novità. Quindi pregherei il Senato di voler accogliere la pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

posta dell'onorevole Lauzi, che cioè i rendiconti delle nostre discussioni sul Codice penale non siano interrotti in questa parte. Credo che ai riguardi dovuti alla pubblica moralità si sia già abbondantemente provveduto col tenere per precauzione in seduta segreta la discussione. Ora possiamo, senza pericolo, dare alla pubblicità la parte che le è dovuta.

PRESIDENTE. Metto ai voti del Senato se la discussione di questa parte del Codice e quindi il processo verbale della discussione che alla medesima si riferisce, debba far parte degli atti pubblici del Senato.

Chi approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Resta quindi stabilito che i processi verbali nonchè i rendiconti ufficiali anche di questa parte della discussione verranno pubblicati e stampati come al solito.

Interrogo gli onorevoli Ministro e Commissario Regio se credono che ci possa essere inconveniente a discutere i capi successivi in seduta pubblica.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo non crede che ci sia inconveniente di sorta.

PRESIDENTE. Allora si aprano le tribune e si dia accesso al pubblico.

Siamo giunti al

## CAPO II.

### Del ratto.

#### Art. 339.

« Chiunque per fine di libidine od anche di matrimonio, sottrae o ritiene una persona che non abbia compiuto l'età di anni dodici, è colpevole di ratto, ed è punito con la reclusione da cinque a dieci anni; e se ha fatto uso di violenze o di minacce, la pena non è mai applicata nel minimo. »

A quest'articolo l'onorevole Senatore Tecchio propone il seguente emendamento:

#### Art. 339.

« § 1. Chi per fine di libidine rapisce, sottrae o ritiene una persona di sesso diverso od anche di sesso eguale, che non abbia compiuta l'età di anni dodici, è colpevole di ratto, ecc., il resto identico.

» § 2. Se il reato di persona che non ha compiuto gli anni dodici è avvenuto per fine di matrimonio, sono applicabili le pene stabilite

nel paragrafo precedente, colla diminuzione di un grado. »

Il Ministero e la Commissione accettano quest'emendamento?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta quest'emendamento perchè la parola *rapisce* non aggiunge nulla all'articolo.

Lascio poi a parte che è frase affatto vuota di significato questa che vale come dire: è *colpevole di rapimento colui che rapisce*.

PRESIDENTE. Il Ministro accetta l'emendamento del Senatore Tecchio?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Relatore ha dichiarato che la parola *rapisce* non aggiunge niente, ed io ne convengo perfettamente, perchè è detto tutto, quando si dice: *sottrae o ritiene*. Lo pregherei però di esaminare se, stando così le cose, non convenga togliere la detta parola anche dal successivo articolo 340, perchè l'aggiungerla in un luogo ed il farne senza in un altro potrebbe per avventura far nascere dubbiezze, ed è forse per evitarle che l'onorevole Senatore Tecchio ha presentato l'emendamento.

Quanto all'altra modificazione proposta dallo stesso Senatore, osservo che la parola: *persona* che si legge nell'articolo 339 del progetto, comprende tanto il maschio che la femmina, ed è perciò del tutto superflua l'aggiunta che egli suggerisce, delle parole: *di sesso diverso od anche di sesso eguale*.

Che poi con questo articolo siasi inteso di punire anche chi rapisce un ragazzo maschio, appare chiaro non solo dalla comune significazione del vocabolo: *persona*, ma anche dal confronto dello stesso articolo coi successivi, nei quali essendosi voluto esclusivamente contemplare il ratto di femmine, si è fatto uso della parola: *donna*.

Non credo quindi che sia il caso di accettare il proposto emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento del Senatore Tecchio che consiste nell'aggiungere dopo le parole *od anche di matrimonio* la parola *rapisce*.

Chi approva quest'emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

Metto ai voti il secondo paragrafo dell' articolo proposto dall'onor. Senatore Tecchio in questi termini:

« § 2. Se il reato di persona che non ha compiuto gli anni dodici è avvenuto per fine di matrimonio, sono applicabili le pene stabilite nel paragrafo precedente, colla diminuzione di un grado. »

Chi approva quest'emendamento, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo secondo il testo ministeriale testè letto.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 340.

« § 1. Chiunque, mediante violenze, minacce od artifici, e per fine di libidine rapisce, sottrae o ritiene una donna, è colpevole di ratto ed è punito:

1. Con la reclusione fino a sette anni, se la donna rapita aveva compiuto i dodici, e non ancora i quindici anni;

2. Con la prigionia maggiore di tre anni, se la donna rapita aveva compiuto gli anni quindici, ma era tuttora soggetta alla potestà patria od all'autorità tutoria;

3. Con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre, se la donna rapita era maggiore di età ed emancipata.

» § 2. Se il ratto è stato commesso per fine di matrimonio nelle circostanze sovra indicate, alla pena della reclusione è surrogata quella della relegazione, e alla prigionia è surrogata la detenzione. »

PRESIDENTE. A questo articolo vi sono diversi emendamenti. Ve n'è uno dell'onorevole Senatore Tecchio il quale, mentre ammette il capoverso del paragrafo primo, modifica così i numeri 1 e 2:

« 1. Con la reclusione da cinque anni a sette se la persona rapita aveva compiuto i dodici anni, ma era tuttora soggetta alla potestà patria od all'autorità tutoria;

2. Con la prigionia di tre anni, estendibile a cinque se la persona rapita era maggiore di età ed emancipata. »

Prego prima di tutto la Commissione e il signor Ministro a dichiarare se accettano questo emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

Quanto a voler comprendere in questa figura di reato il maschio maggiore di 12 anni non v'è ragione. Il ratto di un maschio quando sopra di lui non è stato consumato nessun atto di libidine è già sufficientemente punito per le disposizioni del Codice che riguardano gli attentati contro la libertà individuale, e specialmente il sequestro delle persone. Il ratto pregiudica l'avvenire della donna: non così dell'uomo; nè vi è ragione per confondere questo con quel reato.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta l'emendamento Tecchio?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non lo accetta.

PRESIDENTE. Rileggo e metto ai voti l'emendamento Tecchio:

« 1. Con la reclusione da cinque anni a sette se la persona rapita aveva compiuto i dodici anni, ma era tuttora soggetta alla potestà patria od all'autorità tutoria. »

Chi approva questo 1 numero, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

« 2. Con la prigionia di tre anni, estendibile a cinque se la persona rapita era maggiore di età ed emancipata. »

Chi approva questo secondo numero, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

La Commissione propone di sopprimere il N. 1 del § 1 di questo articolo.

Domando al Ministero se accetta questa soppressione.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'accetta. Sul N. 1 del § 1 del testo della Commissione vi è poi un emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore.

PRESIDENTE. Sì, ma bisogna prima deliberare su quello della Commissione. Quello dell'onorevole Senatore Pescatore verrà dopo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Scusi signor Presidente è nel numero primo che verrebbe la proposta dell'onorevole Senatore Pescatore.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore è sul numero secondo.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sul numero secondo della redazione ministeriale, ma

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

siccome questo numero dovrebbe essere soppresso così l'emendamento cade sul numero primo del testo della Commissione. Quindi parmi bisognerebbe occuparsene ora.

**PRESIDENTE.** Allora leggo la proposta dell'onorevole Senatore Pescatore che vorrebbe sostituire alle parole: *ma era tutta rìa soggetta alla potestà patria ed all'autorità tutoria*, le parole: *se la donna rapita non era ancora maggiore di età, nè emancipata*.

Domando all'onorevole Ministro se accetta questa proposta, dell'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo dichiara che accetta questa dizione tanto più che è la dizione che si è usata anche nel N. 3.

**PRESIDENTE.** Rileggo questo numero:

« 1. Con la prigionia maggiore di tre anni se la donna rapita aveva compiuto i 12 anni ma non era maggiore di età, nè emancipata. »

La Commissione accetta questa modificazione? Senatore BORSANI, *Relatore*. Accetta.

**PRESIDENTE.** Chi approva il N. 1 del § 1, dell'art. 340, ora letto, abbia la bontà di sorgere. (Approvato.)

Leggo il n. 3 del progetto ministeriale, che diventa 2.

« 2. Con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre, se la donna rapita era maggiore di età od emancipata. »

Chi approva questo numero 2, voglia alzarsi. (Approvato.)

« § 2. Se il ratto è stato commesso per fine di matrimonio nelle circostanze sovra indicate, alla pena della reclusione è surrogata quella della relegazione, e alla prigionia è surrogata la detenzione. »

La Commissione modifica questo paragrafo 2, in questa guisa:

« § 2. Se il ratto è stato commesso per fine di matrimonio nelle circostanze sopra indicate, alla pena della prigionia è surrogata la detenzione. »

Il signor Ministro accetta questa modificazione?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo avendo accettato quella precedente accetta anche questa che ne è la conseguenza.

**PRESIDENTE.** Chi approva questo paragrafo secondo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 340, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Art. 341.

« Chiunque per fine di libidine od anche di matrimonio sottrae o ritiene, senza violenza, minaccia o artificio ed anche col consenso di lei, una donna che ha compiuto l'età di anni dodici, ma tuttora soggetta alla potestà patria o a tutela, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno. »

Il Senatore Tecchio prima della parola *sottrae* mette la parola *rapisce*, e poi alla parola *donna* vorrebbe si sostituisca la parola *persona*.

Accetta la Commissione?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non accetta.

**PRESIDENTE.** Accetta il Ministero?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non accetta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo emendato dall'onor. Tecchio.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Rileggo il testo dell'articolo ministeriale per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 342.

« Le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due gradi, e possono essere convertite nel confino, se il colpevole, senza avere commesso alcun atto di libidine, ha rimessa volontariamente in libertà la persona rapita, restituendola alla casa da cui la sottrasse, od a quella della famiglia, o collocandola in altro luogo sicuro. »

(Approvato.)

Art. 343.

« Se il ratto è stato accompagnato o susseguito da stupro violento o da violento oltraggio al pudore, si applica la pena stabilita pel reato più grave, aumentata di un grado. »

(Approvato.)

Art. 344.

« Pel reato di ratto si procede solamente a querela di parte, eccettochè sia stato accom-



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

pagnato da altri reati, pei quali si deve procedere d'ufficio. »

(Approvato.)

Art. 345.

« Il colpevole di ratto è esente da pena pel ratto, se, prima che sia pronunciata la condanna, contrae matrimonio con la persona rapita. In tal caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno preso parte al reato. »

A quest'articolo la Commissione propone un secondo paragrafo così concepito:

« § 2. Se il matrimonio ha luogo dopo la condanna, cessano gli effetti della medesima. »

Lo accetta il Ministero?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Rileggo il § 1 per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra.*)

(Approvato.)

Rileggo il paragrafo secondo.

(*Vedi sopra.*)

Chi approva questo paragrafo 2 aggiunto dalla Commissione, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 345, voglia sorgere.

(Approvato.)

Domani seduta pubblica alle ore 2 per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).